



Proposta di legge recante: “Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo.”

I Consiglieri regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Angelo Brutto

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Vito Pitaro

Proposta di legge recante: “Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo.”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, in considerazione dell'avvenuta approvazione, con prima deliberazione, della proposta di legge di abrogazione della legge regionale n. 9/2026, tende a sospendere l'esecutività del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 11 agosto 2026 in attesa della conclusione dell'iter di modifica dello Statuto regionale. È evidente che qualora la presente proposta di legge sia definitivamente approvata e, concluso l'iter previsto, entri in vigore, viene meno la necessità di svolgere il referendum confermativo già indetto.

Le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del referendum sono state quantificate in misura pari ad € 7.000.000,00 e la data fissata per il referendum imporrebbe l'immediato esborso di una buona parte delle già menzionate risorse.

In attesa della seconda deliberazione consiliare, superiori esigenze di tutela del denaro pubblico impongono di sospendere l'efficacia del decreto presidenziale di indizione del referendum.

Infatti, le risorse finanziarie stanziare per la consultazione referendaria potranno essere ripristinate a seguito della conclusione dell'iter legislativo avviato con la proposta di legge di abrogazione della legge regionale n. 9/2026, mentre – nell'immediato – possono essere destinate a far fronte alla grave situazione di crisi derivante dall'aumento del costo del carburante.

Tale situazione di crisi richiede l'attivazione di misure immediate di sostegno alle attività produttive, che riveste, dunque, carattere prioritario e prevalente rispetto ad altre tipologie di spesa.

La norma prevede che qualora la seconda deliberazione approvi la modifica statutaria il decreto presidenziale di indizione del referendum confermativo si intenderà revocato di diritto; contrariamente, qualora non si pervenga alla seconda approvazione, il già menzionato decreto riacquisirà piena efficacia previo necessario adeguamento della data di svolgimento della consultazione referendaria.

Trattandosi di una norma di tipo ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, considerata l'urgenza, l'entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo.”

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale trattandosi di norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Prevede l’entrata in vigore della norma anticipata attesa l’urgenza delle norme ivi contenute.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo.”

Art. 1

(Disposizione transitoria)

1. Per effetto dell'avvenuta approvazione, con prima deliberazione, della proposta di legge di abrogazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è sospesa di diritto, senza necessità di ulteriori provvedimenti, l'efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 11 agosto 2026 di indizione del referendum confermativo sulla medesima legge regionale.
2. Al momento dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 11 agosto 2026 è revocato di diritto, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
3. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere efficacia qualora la proposta di legge di abrogazione della l.r. n. 9/2026, non ottenga l'approvazione con seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, dello Statuto regionale ed il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 11 agosto 2026 riacquista piena efficacia, fatto salvo il necessario adeguamento.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.